

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2029 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018**

che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

[notificata con il numero C(2018) 8655]

(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese.
- (3) Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.
- (4) La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽²⁾. Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.
- (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2019 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2019 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi ⁽³⁾, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2019.
- (6) Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, in conformità alle relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2019 a partire da fonti esterne all'Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate	Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)	2 200 510,00

⁽¹⁾ GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 57 del 15.2.2018, pag. 8.

